



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO  
L'AQUILA

## IL DIRETTORE REGIONALE

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

**Visto** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 *"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, di seguito denominato Codice;

**Visto** il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

**Visto** il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"*;

**Visto** il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo conferito all'arch. Roberto Di Paola in data 5 agosto 2004;

**Visto** il Decreto Dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, è delegata in via continuativa ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Vista** la nota del 08/09/2006 ricevuta il 15/09/2006 con la quale l'Ente Parrocchia della SS. Annunziata, ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per l'immobile appresso descritto;

**Visto** il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l'Abruzzo espresso con nota prot. 18578 del 31 ottobre 2006;

**Ritenuto** che l'immobile denominato CHIESA di S. ANGELO ABBAMANO, provincia di TERAMO, comune di S. OMERO, distinto al C.F. al foglio 15 particella A, confinante con foglio 20 particelle 29, 21 e 17, come dalla allegata planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

## DECRETA

il bene denominato CHIESA di S. ANGELO ABBAMANO, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO  
L'AQUILA

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Codice.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila 6 novembre 2006

IL DIRETTORE REGIONALE  
( arch. Roberto Di Paola)

**Relazione Allegata****Identificazione del Bene**


Denominazione	<b>CHIESA DI S.ANGELO ABBAMANO</b>
Regione	<b>ABRUZZO</b>
Provincia	<b>TERAMO</b>
Comune	<b>SANT'OMERO</b>
Località	<b>SANT'OMERO</b>
Cap	<b>64027</b>
Toponimo	<b>SANT'ANGELO ABBAMANO</b>

**Relazione Storico-Artistica**

La chiesa di S. Angelo Abbamano è menzionata in documenti di età medievale; essa dipendeva dal capitolo di Sant'Omero e fu centro di insediamenti monastici tra l'età altomedioevale e medioevale. Piccola chiesa rurale a pianta rettangolare a navata unica, terminante con un'abside semicircolare; tetto a doppia falda sorretto da capriate lignee a vista. Le strutture portanti verticali sono in muratura di pietra di fiume e scaglie di mattoni. Piccolo campanile a vela sulla destra della facciata principale.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Arch. Roberto Di Paola)





IL DIRETTORE REGIONALE  
(Arch. Roberto Di Paola)